



"Regolamento della Commissione territoriale comunale per la promozione di condizione di pari opportunità tra uomo e donna"

Art.1 - Istituzione e finalità

Art.2 - Compiti della Commissione

Art.3 - Composizione e durata

Art.4 - Funzionamento della Commissione

Art.5 - Rapporti di collaborazione

Art.6 - Informazioni e documenti

Art.7 - Insediamento

Art.1 - Istituzioni e finalità

1. Nell'ambito delle finalità stabilite dall'art.4 dello Statuto Comunale per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art.3 della Costituzione, è istituita la Commissione Territoriale Comunale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.
2. La Commissione ha sede presso il Comune di Figline.
3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili del territorio comunale e le donne elette nelle istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione ricerca e consultazione.

Art.2 - Compiti della Commissione

1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento territoriale e locale in ordine alle finalità in cui all'arti.
2. La Commissione in particolare:
 - a) Valuta lo stato di attuazione, nel Comune di Figline Valdarno, delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
 - b) Può, su richiesta del Consiglio Comunale, presentare proposte su provvedimenti per la condizione femminile;
 - c) Riferisce all'Amministrazione in merito all'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile e di impiego della donna;
 - d) Raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti la condizione femminile, assicurando sulle stesse un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazioni esistenti;
 - e) Opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata e per il raggiungimento di una presenza paritaria delle

- donne nell'ambito delle istituzioni comunali e non;
- f) Svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito comunale.
3. La Commissione può, su propria richiesta, essere ascoltata dalle commissioni consiliari in relazione ai provvedimenti che essa ritiene investano la condizione femminile.

Art.3 - Composizione e durata

1. La Commissione, è composta da un numero massimo di venti donne, tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico, politico, in riferimento ai compiti della Commissione e provenienti da:
 - o I movimenti femminili presenti sul territorio comunale;
 - o Le associazioni, i movimenti, i comitati e le organizzazioni che agiscono per il conseguimento delle pari opportunità tra donna e uomo;
 - o Le associazioni del mondo economico, imprenditoriale e del lavoro che hanno prodotto progetti significativi rivolti alle donne;
 - o Le singole donne che operino o abbiano operato a vario titolo per una cultura delle pari opportunità tra donna e uomo.
2. I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione al momento della pubblicazione dell'avviso.
3. La scelta delle candidate sarà effettuata sulla base della valutazione dei curricula pervenuti, indicanti la formazione e le esperienze avute rispetto ad una cultura di pari opportunità.
4. Le richieste pervenute saranno valutate da un'apposita Commissione esaminatrice, nominata con decreto sindacale, costituita dall'Assessore alle Pari Opportunità, il Responsabile del Servizio di riferimento e un membro esterno.
5. Le componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del consiglio comunale, e svolgono le loro funzioni fino al rinnovo della Commissione.

Art.4 - Funzionamento della Commissione

1. La Commissione viene convocata e presieduta dall'Assessore alle Pari Opportunità.
2. Nella prima seduta l'Assessore individua e propone all'assemblea della commissione, un gruppo di coordinamento, composto da almeno tre componenti, scelte sulla base delle loro competenze e disponibilità, che lo supporta e coadiuva nell'espletamento della sua attività.

3. La Commissione si riunisce periodicamente. La Commissione è convocata dall'Assessore alle Pari Opportunità con l'invio dell'ordine del giorno al domicilio delle componenti. Salvo i casi di urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di sette giorni prima della seduta.
4. L'ordine del giorno è definito dall'Assessore alle Pari Opportunità, tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione al termine della riunione precedente.
5. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese a maggioranza delle presenti.
6. Le componenti che risultano assenti ingiustificate a tre sedute consecutive, possono essere sostituite.
7. Delle sedute della Commissione viene redatto, dal funzionario incaricato o delegato, un verbale. Il verbale è distribuito ed approvato alle componenti nelle successiva seduta della Commissione, esso è firmato dal verbalizzante e dall'Assessore alle Pari Opportunità.
8. Le componenti del Comitato Pari Opportunità, le consigliere comunali, le componenti della Giunta del Comune di Figline Valdarno, sono invitate alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto.
9. Per l'attività della Commissione non sono previsti oneri di spesa per compensi di partecipazione alle sedute, né nessun tipo di rimborso spese.
10. Per il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, sono garantiti personale comunale e strumenti adeguati.

Art.5 - Rapporti di collaborazione

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:
 - a) Con il Comitato delle Pari Opportunità per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed opportunità delle lavoratrici, istituito con delibera G.C. n.56 del 17.03.2005 ;
 - b) Con la Commissione provinciale, regionale e nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - c) Con le associazioni imprenditoriali per lo sviluppo del lavoro femminile;
 - d) Con le organizzazioni femminili di stati esteri, anche in riferimento alla situazione delle donne emigrate ed immigrate;
 - e) Con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre regioni italiane e presso gli enti locali;
 - f) Con gli Istituti di ricerca e le Università della regione anche sulla base di apposite convenzioni;
- o con soggetti terzi che operino nel settore di pertinenza e che possono essere di supporto nello sviluppo delle varie iniziative.

Art.6 - Informazioni e documenti

1. Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzate in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.

Art.7 — Insediamento

1. La Commissione è insediata dall'Assessore alle Pari Opportunità entro sessanta giorni dalla data di scadenza dell'avviso pubblico di costituzione.